

N. 00452/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00855/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 855 del 2011, proposto da:

L.A.V. (Lega Antivivisezione), E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali), Associazione Italiana World Wide Fund for Nature (W.W.F.), Lega Italiana Protezione degli Uccelli (L.I.P.U.), Legambiente, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessio Vinci in Cagliari, via G. Deledda n. 74;

contro

- Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Tiziana Ledda e Sonia Sau, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Regione Sardegna, in Cagliari, viale Trento n. 69;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non costituito in giudizio;

- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), non costituito in giudizio;

nei confronti di

- Ente Produttori Selvaggina (E.P.S.), non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto n. 15556/Dec/A14 dell'11 luglio 2011 recante "Calendario Venatorio 2011-12".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che l'istanza cautelare contenuta nel ricorso meriti parziale accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte:

- l'istanza deve essere accolta limitatamente alle deroghe temporali previste dal Calendario venatorio per la caccia alle specie del merlo e della allodola, in quanto, sotto il profilo del fumus boni iuris, essa trova adeguato fondamento nella prima censura dedotta, relativa ad

una possibile illegittimità costituzionale della legge Regione Sardegna n. 23/1998, nella parte in cui consente di derogare ai periodi di caccia previsti dal legislatore statale in assenza del parere dell'I.S.P.R.A.; così come, sotto il profilo del periculum in mora, risulta ben individuato in ricorso il concreto pregiudizio ricollegabile alle richiamate previsioni del Calendario;

- l'istanza va, invece, disattesa in relazione alle altre previsioni del calendario, le quali sono oggetto di censure generiche e non puntualmente riferibili alla situazione concreta del territorio sardo, né parte ricorrente ha puntualmente evidenziato i correlati profili di danno grave ed irreparabile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

accoglie in parte l'istanza cautelare contenuta nel ricorso e, per l'effetto, sospende il decreto dell'Assessore Regionale alla Difesa dell'Ambiente 11 luglio 2011, n. 15556/Dec/A14, nei limiti in cui consente la caccia alle specie del merlo e dell'allodola oltre la data del 31 dicembre 2011.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa per l'esame del merito l'udienza pubblica dell'1 febbraio 2012.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Antonio Plaisant, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)